



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

ORDINANZA N. 7 DEL 28/04/2026

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATE ADIACENTI ALLA SEDE FERROVIARIA

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Vice Direzione Generale Operativa – Direzione Operativa Infrastrutture – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud UA 20/4/2026RFI-DOIT.MI.UT.LS/A0011/P/2026/0002137, assunta al protocollo comunale al n. 0005594 del 20/04/2026, ad oggetto “Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria” rivolta ai Sindaci dei Comuni confinanti con le linee ferroviarie di giurisdizione della Unità Territoriale Milano Linee Sud nella quale si chiede “l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente con l’imposizione dell’obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere al taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione del pubblico servizio”;

RICHIAMATO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (GU n.314 del 15-11-1980 - Suppl. Ordinario), in particolare:

- l’art. 52 che recita “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei...omissis”;

- l’art. 55 che recita “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...omissis”;
- l’art. 56 che recita “Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili...omissis”;

CONSIDERATI i seguenti rischi:

1. possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione del pubblico servizio;
2. pericolo di innesco e sviluppo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

CONSIDERATO, altresì:

1. che la stagione in corso è caratterizzata da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità che potrebbero portare a conseguenti cadute di alberi e rami;
2. che una possibile caduta di alberi e rami, che non rispettano i limiti delle distanze di cui al già citato D.P.R. 753 del 11/07/1980, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione del pubblico servizio;
3. che in data 24/04/2024 è stata emanata ordinanza n. 10 avente in medesimo oggetto della presente, a seguito di richiesta da parte di R.F.I. del 22/04/2024 prot. 6854;
4. che in data 19/04/2025 è stata emanata ordinanza n. 7 avente in medesimo oggetto della presente, a seguito di richiesta da parte di R.F.I. del 15/04/2025 prot. 5997,

RILEVATO che l'eventuale presenza di rami e alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione del pubblico servizio;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito adottando idoneo provvedimento contingibile e urgente al fine di far osservare e rispettare ai titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria nel territorio del Comune di Marcaria le disposizioni normative di cui agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i., attesa le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate da ragioni igienico sanitarie e salvaguardia della salubrità pubblica e di incolumità pubblica;

DATO ATTO che le materie in esame, per i contenuti delineati, ricorre nelle fattispecie di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, rientrano tra i motivati provvedimenti di natura contingibile e urgente finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli a minaccia della pubblica incolumità pubblica e sicurezza urbana nelle attribuzioni del Sindaco, in esercizio delle proprie funzioni di competenza statale, fermi restando i propri poteri prefettizi fissati dall'ordinamento legislativo;

VISTI:

1. gli artt. 53 e 54 co. 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
2. il D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 e s.m.i.;
3. la legge 241/90 e s.m.i.;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

4. lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con effetto immediato, a tutti i soggetti proprietari, affittuari, conduttori o titolari di diritti reali dei terreni confinanti o interferenti con le infrastrutture ferroviarie presenti all'interno del territorio del Comune di Marcaria (MN), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ai sensi degli artt. 52, 53 e 56 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la regolare circolazione dei treni, nel rispetto delle norme sulle distanze di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 753/1980 e previa acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla legge, di provvedere a:

1. **VERIFICARE ED ELIMINARE** i fattori di pericolo per la caduta di alberi e rami, in prossimità della sede ferroviaria, e per la prevenzione degli incendi e la loro propagazione al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione del pubblico servizio;
2. **RIMUOVERE** immediatamente alberi, ramaglie e terriccio ecc., qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. **ADOTTARE** tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi così come previsto dagli artt. 52,55 56 del DPR 753 dell'11/07/1980;
4. **OSSERVARE** scrupolosamente le distanze di sicurezza previste a norma di legge, in particolare le distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

AVVERTE CHE

1. E' fatto d'obbligo durante le operazioni di taglio e/o potatura delle alberature di garantire la pubblica incolumità. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non essere né accatastati, né occupare aree pubbliche, né essere incendiati e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
2. In caso di inottemperanza, previo verbale di accertamento debitamente notificato, il Comune provvederà al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'inadempienza;
3. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di loro competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale/rapporto di inadempienza all'ordinanza stessa, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa ivi prevista;
4. Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e s.m.i. secondo i dettami della L. 689/81 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

DISPONE



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Che la presente Ordinanza, con effetto immediato, sia resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Marcaria e sull'Albo Pretorio online, in considerazione del fatto che la notificazione personale è particolarmente gravosa e difficile, atteso il rilevato numero i soggetti destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti ai sensi dell' art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:

1. Trasmessa alla Prefettura di Mantova;
2. Trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale;
3. Al Parco Regionale Oglio Sud;
4. A RFI - Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Vice Direzione Generale Operativa – Direzione Operativa Infrastrutture – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud (PEC: rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it)

Ai competenti organi di vigilanza e della forza pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia entro i termini perentori 60 giorni a decorrere dalla data di notifica In alternativa è possibile ricorrere al Capo dello Stato – Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Marcaria 28/04/2025

IL SINDACO
Carlo Alberto Malatesta

(documento firmato digitalmente)